

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello (Legge del 10 aprile 1951 n. 287).

Il/la sottoscritto/a
Nato/a a il
tel. di professione
residente in Via, N.

ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari:

CHIEDE

di essere iscritto/a negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello, previsti dalla legge n. 287/1951.

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- a) Di essere in possesso del titolo di studio di.....
Anno.....conseguito presso.....città.....
- b) Di esercitare la professione di.....
- c) Di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità per l'Ufficio di Giudice popolare previste dall'art. 12 della richiamata legge.

Allega copia del seguente documento di riconoscimento

Civitavecchia,

IL/LA RICHIEDENTE

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30/6/2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo.

Legge 10 aprile 1951, n. 287.

Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise –
I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello
I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.